

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1970

(19^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAROLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita al bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 » (1260) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 167, 174
DAL CANTON Maria Pia, sottosegretario di Stato per la sanità	174
DEL NERO, relatore	170, 173
ORLANDI	173
PERRINO	170, 172
ZELIOLI LANZINI	173

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Albanese, Arcudi, Argiroffi, Barra, Chiariello, Caroli, Colella, De Leoni, Del Nero, Ferroni, Guanti, Orlandi, Ossicini, Pauselli, Perrino, Picardo, Pinto, Renda, Righetti e Zelioli Lanzini.

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Maria Pia Dal Canton.

COLELLA, segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita al bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, numero 30 » (1260) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita al bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, numero 1099, e con legge 23 gennaio 1968, numero 30 », già approvato dalla Camera dei deputati.

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

19ª SEDUTA (28 ottobre 1970)

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, prevista dall'articolo 32 del testo unico delle leggi

sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30, è sostituita dalla seguente:

DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI	DIRITTO DI VISITA (1)	
	In importazione Lire	In esportazione Lire
A. — Animali mammiferi vivi:		
I. Delle seguenti specie domestiche:		
a) cavalli, asini, muli e bardotti; della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo per capo	1.000	1.000
b) della specie suina per capo	400	400
c) della specie ovina e caprina per capo	100	100
d) conigli per 100 Kg.	1.000	1.000
II. Delle seguenti specie selvatiche:		
equidi, ruminanti, suidi per 100 Kg.	1.000	1.000
III. Lemuri o proscimmie, chiroterri, insettivori, roditori, maldentati, monotremi per 100 Kg.	500	500
IV. Altri:		
a) di peso unitario uguale o inferiore a 100 chilogrammi per capo	500	500
b) di peso unitario superiore a 100 chilogrammi per capo	1.000	1.000
B. — Altri animali vivi:		
I. Volatili da cortile (galli, galline, polli, anatre, oche, tacchini, faraone, e loro piccoli comunque allevati); piccioni domestici per 100 Kg.	1.000	1.000
II. Uccelli e rettili per 100 Kg.	1.000	1.000
III. Pesci, crostacei, molluschi (compresi i testacei) e mammiferi marini:		
a) diversi da quelli destinati alla alimentazione umana per 100 Kg.	500	500
b) destinati alla alimentazione umana per 100 Kg.	150	150
IV. Altri per 100 Kg.	500	500
C.* — Prodotti surgelati di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, atti all'alimentazione umana, esclusi i prodotti di cui alla successiva voce E, punto I per 100 Kg.	1.000	—
D.* — Carni e frattaglie commestibili (compreso il lardo), comunque conservate o preparate; altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie; estratti e sughi di carne; minestre e brodi, preparati, contenenti carne:		
I. Carni bovine congelate:		
a) per uso alimentare diretto per 100 Kg.	500	—
b) per uso industriale per 100 Kg.	500	—
II. Altri per 100 Kg.	1.000	—
E. — Pesci, crostacei e molluschi (compresi i testacei), atti alla alimentazione umana:		
I. Freschi, refrigerati o congelati, surgelati per 100 Kg.	150	—
II. Salati o in salamoia, secchi o affumicati per 100 Kg.	200	—
III. Preparati o conservati per 100 Kg.	450	—

* Allorquando il prodotto animale sia costituito da solo condimento, il prodotto in importazione non è soggetto al diritto di visita.

D E L N E R O , *relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, l'articolo 32 del vigente testo unico delle leggi sanitarie prevede una visita sanitaria, ai confini dello Stato, degli animali vivi e dei prodotti di origine animale sia in esportazione che in importazione. Per tale visita da parte dei veterinari di confine, viene percepito un diritto fisso a carico degli operatori economici del settore. La misura di questi diritti è stata modificata in varie occasioni, da ultimo con la legge 23 gennaio 1968, n. 30.

Con il presente provvedimento si intende ora introdurre nella tabella attualmente vigente alcuni correttivi dettati dall'esperienza di questi anni. Inoltre si è ritenuto opportuno inserire nella tabella alcune nuove voci, non comprese nel precedente provvedimento, quali i mangimi semplici e composti e alcuni alimenti surgelati di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, la produzione e il commercio dei quali sono andati sviluppandosi solo in questi ultimi tempi e che, quindi, la legge del 1968 non poteva comprendere.

Infine il provvedimento in esame intende adeguare le misure dei diritti sanitari agli accordi raggiunti in sede di Mercato comune europeo. In linea di principio, gli accordi in sede comunitaria dovrebbero prevedere l'abolizione totale di questi diritti, in quanto la tutela sanitaria è compito e dovere di ogni Stato e dovrebbe essere effettuata senza la corresponsione di alcun diritto; in questo momento, però, non potendosi, per ovvie ragioni, pervenire all'abolizione totale, si è inteso, almeno, rendere detti diritti simili a quelli percepiti dagli altri Stati.

Inoltre la tabella della citata legge del 1968 prevedeva una misura diversa, a seconda che si trattasse di merce in esportazione o in importazione, il che non è evidentemente giusto, perchè il servizio prestato è identico nei due casi.

Un altro correttivo che si è inteso apportare con il presente provvedimento si riferisce al fatto che nella precedente legge le spese per eventuali operazioni diagnostiche e analisi di laboratorio non erano comprese nel diritto sanitario da percepirsi, per cui i relativi eventuali oneri gravavano interamen-

te sugli imprenditori economici interessati. Il disegno di legge in discussione stabilisce, invece, in una nota esplicativa annessa al provvedimento, che i diritti per la visita sanitaria sono comprensivi delle anzidette operazioni e ricerche. Pertanto lo Stato ora si fa garante totalmente della salubrità e innocuità delle derrate alimentari provenienti dall'estero, assumendosene tutto l'onere, sia per quanto riguarda i controlli diagnostici e le ricerche di laboratorio effettuati al momento dell'importazione, sia per quelli eventualmente praticati in tempi successivi.

Il ricavato di questi diritti viene impiegato dal Ministero della sanità per il fondo per il risanamento del bestiame ed è quindi destinato al miglioramento e potenziamento dei nostri allevamenti.

P E R R I N O . Quale quota di questi diritti viene versata ai veterinari?

D E L N E R O , *relatore*. È un dato, questo, che ho cercato di reperire in tutti i modi, ma non sono riuscito ad avere informazioni precise. Non posso, perciò, mio malgrado, fornire questo chiarimento. Posso solo dire che, del ricavato, una piccola parte viene versata al veterinario di confine, un'altra è destinata al fondo generale per il personale e una terza, la più consistente, al fondo per il risanamento del bestiame.

La presente ristrutturazione della tabella comporterebbe un'entrata inferiore di circa 1.800.000.000 di lire rispetto al gettito previsto in base alle misure fissate dalla tabella della legge n. 30 del 1968. Va però considerato che dal 1968 il volume degli scambi commerciali con l'estero del bestiame e delle carni è notevolmente aumentato, per cui, in base ai conteggi effettuati dal Ministero, si è ritenuto che, nonostante la riduzione delle tariffe, l'entrata globale sarà superiore a quella prevista nel 1968.

Pur esprimendo la riserva che non si possa perpetuare all'infinito la riscossione di questi diritti, sul piano generale non si può non riconoscere che il disegno di legge in esame contiene notevoli miglioramenti rispetto al precedente provvedimento. Infat-

ti le voci sono meglio precisate; vi è l'impegno per le operazioni diagnostiche e le ricerche di laboratorio; sono stati risolti alcuni casi dubbi, come, ad esempio, quello relativo alle scatole di verdure conservate unite a carne, che, con il presente provvedimento, non sono più soggette al pagamento del diritto quando il prodotto animale costituisce solo il condimento.

In merito alle singole voci delle tabelle, proporrò alla Commissione alcune modificazioni.

La prima si riferisce al punto A della tabella, relativo agli animali mammiferi vivi. Da parte delle associazioni zootecniche e col parere favorevole del Ministero competente è stato suggerito — ed in questo senso appunto proporrò un emendamento — che la misura del diritto sanitario venga ridotta per quanto concerne una particolare categoria di bestiame, la cui importazione in questo periodo si sta particolarmente sviluppando. Si tratta del vitellame giovane destinato all'ingrasso, del peso non superiore ai 300 chilogrammi. In pratica, data la carenza di carne sul nostro mercato, sono importati in Italia vitelli giovani, che non vengono immediatamente immessi al consumo, ma sono allevati nelle stalle sociali. Si viene così a creare in sostanza una specie di coproduzione con l'estero. Per questo bestiame, al fine di agevolare tali iniziative, chiaramente proficue per la produzione nazionale, propongo che il diritto sanitario venga portato da 1000 a 500 lire a capo.

Un'altra proposta di emendamento, che viene particolarmente sollecitata e che rimetto alla decisione della Commissione, riguarda la lettera D della tabella, precisamente ove si parla delle « carni bovine congelate ». Nel testo originariamente presentato dal Governo era previsto un diritto di visita di 500 lire per le carni per uso alimentare diretto e di 300 lire per quelle per uso industriale, cifra, quest'ultima, modificata dalla 14ª Commissione della Camera in 500 lire. La tesi che sostiene il Ministero dell'industria e del commercio nel sollecitare il ripristino del diritto di 300 lire è che le carni congelate adibite ad uso industriale vengono spesso rielaborate nel no-

stro Paese e in parte riesportate da alcune grosse imprese nazionali, le quali, in tal modo, verrebbero a pagare tanto il diritto all'ingresso quanto il diritto in sede di esportazione. Si afferma anche che i costi del settore sono giunti veramente al limite, per cui un aumento della tariffa dei diritti sanitari inciderebbe fortemente sulla stessa attività produttiva. Il Ministero dell'industria e del commercio insiste su questa tesi, anche se personalmente debbo obiettivamente dire che 200 lire su ogni quintale di carne (in altre parole, 2 lire per chilogrammo) non mi pare costituiscano una differenza apprezzabile, tenendo anche conto del fatto che i prezzi all'ingrosso di questo tipo di carne si aggirano sulle 800 lire al chilo.

Un'ultima osservazione — a mio giudizio assai più seria e impegnativa — riguarda il diritto stabilito per il latte fresco, intero o scremato, di cui al punto I della lettera F della tabella, fissato in 200 lire dal testo governativo ed elevato a 600 dalla Commissione della Camera. La nuova misura, oltre ad essere in contrasto con gli accordi comunitari che non prevedono una tassazione tanto elevata, finirebbe per incidere anche sul consumo diretto dell'importante alimento considerato che, se in alcuni periodi dell'anno la nostra produzione può essere sufficiente al fabbisogno, in altri periodi non lo è nel modo più assoluto. D'altra parte, nel punto in questione la maggiore incidenza sarebbe di 4 lire su 80-90 (il prezzo all'ingrosso di un litro di latte) e non già di 2 lire su circa 800 (prezzo medio per chilogrammo delle carni bovine per uso industriale), come nel caso precedente. Il Ministero, inoltre, fa presente (e l'argomentazione mi pare obiettivamente valida) che, poichè è spesso difficile distinguere i periodi in cui la produzione nazionale è sufficiente da quelli in cui non lo è, anche perchè la stessa varia da zona a zona, la maggiore incidenza darebbe in pratica una giustificazione alle grosse aziende lattiere per aumentare corrispondentemente il prezzo del latte per tutto l'anno.

Ritengo pertanto di concludere esprimendo parere favorevole all'approvazione del di-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

19ª SEDUTA (28 ottobre 1970)

segno di legge con i tre indicati emendamenti alla tabella annessa, relativi: 1) al vitellame giovane destinato all'ingrasso di peso non superiore ai 300 chilogrammi, il cui diritto di visita dovrebbe essere fissato in 500 lire; 2) alle carni bovine congelate per uso industriale, il cui diritto di visita dovrebbe essere ridotto a 300 lire rispetto alle 500 fissate dall'altro ramo del Parlamento; 3) al latte fresco, intero o scremato, il cui diritto di visita dovrebbe essere ridotto da 600 a 300 lire.

Debbo infine aggiungere che da parte delle categorie interessate, con lettere che saranno arrivate anche ad altri colleghi, è stata avanzata la richiesta di portare a 500 lire anche il diritto di visita per le carni fresche, parificandolo così a quello per le carni congelate. Non ritengo, però, di presentare un emendamento in tal senso, non soltanto perchè la richiesta parificazione finirebbe per decurtare sensibilmente gli introiti per il risanamento del bestiame, ma soprattutto per una ragione di carattere tecnico: la visita sanitaria della carne congelata è molto meno impegnativa di quella per la carne fresca. V'è inoltre da considerare che generalmente esistono accordi con i Paesi dai quali si importa carne congelata (vedi Jugoslavia e Argentina), in base ai quali i governi esportatori si sono impegnati a far eseguire controlli al prodotto già in sede di produzione, sicchè la carne importata è accompagnata da certificati di garanzia. Ovviamente, rimane sempre l'obbligo di eseguire i controlli al confine, ma essi risultano notevolmente semplificati, essendo stati preceduti da altri controlli operati all'origine in base ad un accordo commerciale internazionale. Per la carne fresca, invece, non solo non sussistono siffatte garanzie, ma la stessa può aver subito durante il viaggio una serie di deterioramenti, per cui anche un controllo all'origine risulterebbe assai poco cautelativo.

Per analoghi motivi non ritengo che si possa accettare un'altra richiesta delle categorie interessate, le quali vorrebbero che si eliminasse la prevista diversità fra diritto a capo intero e diritto al quintale. Nella fattispecie, però, si deve tener conto sia del fatto che ogni capo di bestiame è comprensivo di car-

ne pregiata e, insieme, degli « scarti », sia del fatto che — trattandosi di un diritto dovuto per una prestazione sanitaria — gli accertamenti che esegue il veterinario non risultano più o meno lunghi e impegnativi in dipendenza della diversità di peso dell'animale. Il che non si può affermare, invece, per le carni congelate, ogni partita delle quali deve essere singolarmente esaminata: di qui la diversità del sistema di computo.

Per tutti i motivi indicati, non ritengo che le richieste delle categorie interessate possano essere accolte, salvo ovviamente diverso parere della Commissione.

P E R R I N O . Il relatore ha esposto assai lucidamente i motivi che inducono ad approvare il provvedimento in esame. In effetti, il Governo, proponendo il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, non ha fatto che adeguarsi a precise norme comunitarie sulle quali, anzi, il nostro Paese era già in ritardo. Di qui l'urgenza di una sua sollecita, definitiva approvazione.

Sul contenuto del provvedimento non ho nulla da osservare; desidero, però, soffermarmi brevemente sull'emendamento proposto al punto I della lettera *F* della tabella annessa, quello riguardante il diritto di visita per il latte fresco, intero o scremato. In ottemperanza alle norme comunitarie, il testo governativo — come ha ricordato, del resto, lo stesso relatore — prevedeva un diritto di 200 lire per quintale, cioè 2 lire al litro, quale corrispettivo della visita sanitaria eseguita ai confini dello Stato. Nell'ultima seduta della 14ª Commissione della Camera dei deputati, però, è stata improvvisamente avanzata la richiesta di elevare tale diritto a 600 lire a quintale, pari a 6 lire ogni litro di latte. Non è da escludere che vi siano state delle interferenze, delle pressioni, anche perchè — come è già stato rilevato — sarebbe poi difficile distinguere i periodi in cui la produzione nazionale è sufficiente al fabbisogno interno da quelli in cui non lo è. In altri termini, la maggiore incidenza del diritto di visita potrebbe servire a tonificare il prezzo della produzione interna, e forse proprio tale considerazione sta sostanzialmente alla base del-

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)19^a SEDUTA (28 ottobre 1970)

l'emendamento introdotto all'ultimo momento dall'altro ramo del Parlamento.

V'è da rilevare, però, che l'aumento da 200 a 600 lire del diritto di visita è in contrasto con la politica che il Governo si sforza di perseguire perchè il prezzo di taluni generi di largo consumo e di prima necessità non abbia a subire variazioni. Senza considerare che nell'ultimo arco di tempo — 1-2 anni — il prezzo del latte ha fatto registrare notevoli incrementi non soltanto per il prodotto crudo, ma soprattutto per il latte lavorato, irradiato, vitaminizzato. Ritengo quindi che sia veramente opportuno, a difesa dell'equilibrio interno di questo mercato, tornare alla dizione originaria del testo del disegno di legge, cioè alla misura di 200 lire, respingendo la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

ORLANDI. Desidero fare alcuni rilievi di carattere generale. L'impostazione della nostra politica agricola, come è stato sottolineato anche nel corso della discussione sulla conversione in legge del decreto-legge numero 625, tende, attraverso opportune incentivazioni, a migliorare e potenziare la nostra produzione in modo che essa possa far fronte al fabbisogno nazionale. Contro questa impostazione generale, però, cozzano poi una serie di provvedimenti solo apparentemente settoriali che vengono presentati al nostro esame, come quello che stiamo ora discutendo, che propone agevolazioni fiscali per le importazioni di carni e di bestiame e che è, quindi, in contrasto con la politica delle incentivazioni alla produzione nazionale, o come quello, addirittura assurdo, che stabilisce un premio per ogni capo abbattuto, anche quelli da latte, preso in ossequio ad accordi comunitari. Così delineata, la politica agricola del Governo appare incoerente. Questi provvedimenti, che ho chiamato solo apparentemente settoriali, infatti contrastano chiaramente con l'interesse nazionale, che è, evidentemente, quello di far sì che la nostra produzione raggiunga un livello tale da poter fare fronte al fabbisogno del nostro mercato. Ecco perchè ho detto che la politica del Governo è incoerente: da un lato, si emanano provvedimenti per incentivare la nostra produzione e, dall'altro, contempora-

neamente, si propongono provvedimenti come questo, che agevolano l'importazione di derrate alimentari.

È chiaro comunque che ho voluto fare solo un discorso di carattere generale, che prescinde dall'ambito del provvedimento in esame.

DEL NERO, *relatore*. Le osservazioni del senatore Orlandi hanno un certo fondamento, ma il provvedimento in esame si riferisce unicamente alla visita sanitaria che deve essere effettuata ai confini dello Stato agli animali o ai prodotti alimentari. Comunque è proprio nella linea della politica agricola a cui si è richiamato il senatore Orlandi che ho proposto l'emendamento tendente a ridurre la misura del diritto per i vitelli giovani. Si cerca infatti in questo modo di sviluppare i nostri allevamenti, dato appunto che noi abbiamo una notevole carenza in questo settore. Tra l'altro, l'importazione del bestiame giovane presenta in questo momento notevoli difficoltà. È chiaro che, se la nostra produzione di carne fosse sufficiente, la necessità di agevolare l'importazione non si porrebbe; ma sino a quel momento conviene facilitare l'importazione di vitellame giovane.

ORLANDI. La Germania non è mai stata un paese produttore di bestiame; eppure ora, per merito della politica adottata, riesce ad esportare bestiame giovane. Noi, invece, pur con tutte le agevolazioni accordate al settore agricolo, non solo non riusciamo a fare altrettanto, ma registriamo ancora una notevole carenza.

DEL NERO, *relatore*. Ciò dipende anche dal fatto che da noi manca un autocontrollo al consumo. Noi vogliamo tutti vitella, non mangiamo la carne da bestia adulta. E così distruggiamo il nostro vitellame prima del tempo.

ZELIOLI LANZINI. Sono d'accordo col senatore Orlandi sulla lamentata incoerenza tra alcune direttrici della nostra politica agricola, tra l'altro non univoche anche in ordine ad alcune trasformazioni che avvengono in sede di Mercato co-

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)19^a SEDUTA (28 ottobre 1970)

mune europeo. Infatti, per esempio, sino a qualche tempo fa si dava maggiore impulso alla produzione di latte, trascurando quella di carne, sicchè oggi siamo costretti ad importare carne per un valore di circa 1.800.000.000 di lire. Ora perciò dobbiamo mettere in atto una politica inversa, tendendo ad una maggiore produzione di carne.

Comunque, pur concordando, come ho detto, con quanto dichiarato dal senatore Orlandi, vorrei richiamare la Commissione a non perdere di mira la ristretta portata del disegno di legge in esame. Pur nei limitati scopi che il provvedimento si prefigge, la proposta di ridurre la misura del diritto sanitario per il vitellame giovane si inquadra, comunque, proprio nella politica di potenziamento dei nostri allevamenti che abbiamo propugnato.

D A L C A N T O N, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Ringrazio il senatore Del Nero per la esauriente relazione da lui svolta, così come gli intervenuti nel dibattito per il contributo apportato alla discussione. Dati i limitati fini che il disegno di legge si prefigge, non mi sembra opportuno addentrarmi in una discussione sulle linee della nostra politica agricola, in quanto essa meriterebbe evidentemente un discorso ben più ampio di quanto non sia consentito in sede di esame di un provvedimento di così limitata portata.

Le proposte di emendamento presentate dall'onorevole relatore trovano il pieno consenso del Governo, in quanto rispondono a concrete e sentite necessità.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli emendamenti proposti dal relatore dei quali do lettura:

Alla voce *A*, punto *I* della tabella, aggiungere dopo la lettera *d*) la seguente altra lettera:

« *e*) vitellame giovane destinato all'ingrasso, di peso non superiore ai 300 chilogrammi 550 500 »

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il relatore Del Nero propone, sempre alla tabella, il seguente altro emendamento:

« alla voce *D*, punto *I*, lettera *b*), sostituire al numero 500 il numero 300 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il relatore senatore Del Nero ha presentato il seguente terzo emendamento:

« alla voce *F*, punto *I*, sostituire al numero 600 il numero 200 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge così come risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,20.